

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Patrizia CORONA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Arturo PARDI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesca Ceroni ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 9/10/2018, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina della Liguria le ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per anni due e mesi sei;

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparsa;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Gabriele Melogli svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo una verifica delle capacità di autodeterminarsi dell'avv. [RICORRENTE], in subordine il rigetto del ricorso;

**FATTO**

Con ricorso depositato il 20.12.2018 l'Avv. [RICORRENTE], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS] C.F. ([OMISSIS]) impugnava la decisione N.73/18 del 09.10.2018, relativa ai procedimenti disciplinari riuniti NN. 66, 75, 76, 77, 82 e 194/2017, con la quale il CDD di Genova le aveva

irrogato la sanzione della sospensione per anni due e mesi sei dall'esercizio della professione forense per i fatti contestati nel seguente capo di incolpazione: "1) per aver violato i seguenti articoli del Nuovo Codice Deontologico: art.9 – dovere di probità, dignità, decoro ed indipendenza

- art.10 – dovere di fedeltà
- art. 12 – dovere di diligenza
- art. 30 - comma 1 e comma 2 – gestione di denaro altrui
- art. 26 comma 3 – adempimento del mandato,

per non aver presentato, in qualità di Amministratore di Sostegno, i rendiconti annuali imposti, ai sensi dell'art. 405 n. 6 c.c. del decreto del Giudice Tutelare, per le seguenti amministrazioni di sostegno:

- [AAA] (periodo dal 2011 al 2016)
- [BBB] (periodo dal 2012 al 06/05/2017)
- [CCC] (omessa comunicazione di avvenuto decesso nel 2015 e omessa presentazione di rendiconto finale)
- [DDD] (periodo dal 2015 al 2017 – revoca-con deposito tardivo post sollecito del G.T. e senza rendiconti documentali)
- [EEE] (periodo dal 2013 al 2017 – revoca- con deposito di rendiconto tardivo post sollecito del G.T. senza rendiconti documentali ed estratti conto)

2) Per essersi appropriata indebitamente delle somme di denaro di cui aveva la disponibilità in ragione del suo pubblico ufficio di amministratore di sostegno:

- dal c/c San Paolo IBAN [OMISSIS] intestato a [AAA] per Euro 134.742 mediante 184 movimenti bancari nel periodo dal 18/10/2011 al 10/11/2016;
- dal conto corrente San Paolo IBAN [OMISSIS] cointestato ai coniugi [CCC] e [BBB] per Euro 33.605,04 mediante 81 movimenti bancari nel periodo dal 16/10/2012 al 25/07/2014;
- dal conto corrente Carige IBAN [OMISSIS] intestato a [DDD] per Euro 38.785,75 mediante 91 movimenti bancari nel periodo dal 22/01/2015 al 06/04/2017;
- dai conti correnti Unicredit n. [OMISSIS], Banca Passadore n. [OMISSIS] e Carige n. [OMISSIS] intestati a [EEE] per Euro 12.993,50 mediante 64 movimenti bancari nel periodo dal 06/02/2014 al 27/03/2017.

I procedimenti disciplinari, poi riuniti, trovavano origine da una comunicazione con la quale, in data 03.11.2017, la Procura della Repubblica di Genova informava il COA di aver avviato un'azione penale nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] per una serie di ipotesi di peculato commessi negli anni tra il 2011 ed il 2017, durante i quali la [RICORRENTE] aveva ricoperto l'incarico di amministratore di sostegno, a seguito di nomine da parte del Giudice Tutelare, nei confronti di persone bisognose di tale forma di assistenza.

Veniva segnalato che la [RICORRENTE] nell'assolvimento di tali incarichi non solo aveva ommesso di presentare, nonostante i solleciti del Giudice Tutelare, o aveva presentato in ritardo e in modo incompleto i rendiconti annuali relativi a tali amministrazioni di sostegno, ma aveva anche prelevato indebitamente, appropriandosene o facendone un uso distorto, cospicue somme di denaro dai conti correnti delle persone assistite, per cui era stata revocata dagli incarichi di cui innanzi e sostituita con altri amministratori di sostegno, che avevano accertato i fatti poi oggetto di contestazione.

Veniva, pertanto, avviato a carico della [RICORRENTE] il consequenziale procedimento disciplinare nel corso del quale la stessa ammetteva sostanzialmente gli addebiti, confermati del resto anche dai legali subentrati come amministratori di sostegno, che - sentiti come testimoni - riconoscevano anche l'atteggiamento collaborativo della [RICORRENTE] e l'avvenuta restituzione da parte della stessa di una parte delle somme indebitamente prelevate dai conti correnti dei soggetti interessati.

In particolare la [RICORRENTE] adduceva a propria giustificazione un periodo difficile della propria vita ed un disturbo della personalità, per il quale aveva anche iniziato un percorso di sostegno psicologico che, a suo dire, meritava una indagine peritale anche di tipo psichiatrico. Tale richiesta veniva disattesa dal CDD che, riconoscendo la fondatezza degli addebiti e l'atteggiamento collaborativo della [RICORRENTE], le irrogava la suddetta sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per anni due e mesi sei.

Avverso tale decisione la [RICORRENTE] ha interposto appello, sostenendo nell'atto di impugnazione che il suo atteggiamento nella vicenda era da mettere in relazione al disturbo della personalità, di cui aveva sofferto negli anni in questione e per il quale era ancora in cura, disturbo che le provocava impulsi incontrollabili nel corso dei quali aveva posto in essere i prelievi ingiustificati. Aggiungeva di non aver mai avuto l'intenzione di appropriarsi delle somme indebitamente prelevate, che voleva invece restituire, tant'è che almeno in parte tale rimborsi erano già avvenuti.

Si doleva che non fosse stata disposta la perizia sulle sue condizioni psichiche, concludendo per una riduzione della sanzione inflittale, a suo dire, troppo penalizzante.

° ° °

Preliminarmente il Collegio prende in esame la richiesta di rinvio dell'odierna udienza avanzata dalla [RICORRENTE], richiesta che viene respinta perché priva di qualsiasi documentazione a supporto del preteso stato di quarantena conseguente alla infezione da covid 19 che avrebbe colpito il marito della interessata.

Peraltro, anche nel merito, l'impugnativa della [RICORRENTE] è priva di pregio e non è meritevole di accoglimento.

Appare infatti inutile e strumentale la richiesta di perizia psicologica/psichiatrica riproposta nell'atto di impugnazione.

Quest'ultimo atto, redatto e sottoscritto personalmente dalla interessata, dimostra inequivocabilmente una capacità argomentativa ed espressiva inconciliabile con il dedotto, ma in nessun modo dimostrato, disturbo mentale, che per altro verso sarebbe incompatibile con l'esercizio concreto della professione.

A ciò aggiungasi che le pluralità dei comportamenti illeciti reiteratamente e lucidamente posti in essere, nell'arco di oltre sei anni, dalla [RICORRENTE], la sua dichiarata volontà di restituzione agli aventi diritto di quanto illecitamente prelevato per ottenere benefici giudiziari anche nel procedimento penale per peculato (del cui esito nulla la [RICORRENTE] ha poi riferito), depongono certamente a favore della sua capacità intellettuale, di talché appare superfluo l'accertamento peritale richiesto.

Per il resto i fatti contestati sono ampiamente provati e della loro oggettiva gravità non è lecito dubitare, tant'è che la sanzione applicata dal CDD di Genova, a seguito di un percorso argomentativo che questo Consiglio condivide, è senz'altro congrua, non essendo ravvisabili nella fattispecie elementi che ne potrebbero giustificare la chiesta riduzione.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 36 e 37 L. n.247/2012 e gli artt. 59 e segg. Del R.D. 22.1.1934, n.37.

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2021.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 11 giugno 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria